

Welfare. L'Inps ha pubblicato le faq per ricavare il nuovo indicatore della situazione economica equivalente

Isee più favorevole per i disabili

Esclusi dai redditi le agevolazioni e i contributi erogati come rimborso spese

Maurizio Bonazzi

Assegni di cura fuori dall'Isee. Lo chiarisce l'Inps con una delle risposte fornite ai quesiti raccolti dai Caf e contenute in un documento riepilogativo pubblicato sul sito internet dell'istituto.

Aiuti ai disabili

L'istituto di previdenza ha infatti precisato (con la faq FC4_2) che non costituiscono trattamenti, e non devono perciò essere indicati nella dichiarazione Isee, le eventuali esenzioni e/o agevolazioni per il pagamento di tributi, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonché le erogazioni di buoni servizio e/o voucher che svolgono la funzione di sostituzione di servizi. In modo analogo non devono essere indicati i contributi che sono erogati a titolo di rimborso spese, poiché assimilabili, laddove rendicontati, alla fornitura diretta di beni e/o servizi.

L'Inps, per esempio, precisa che non vanno indicati i contributi erogati a titolo di rimborso per spese che la persona con disabilità e/o non autosufficiente ha la necessità di sostenere per svolgere le sue attività quotidiane (ad esempio i contributi per l'assistenza indiretta, vita indipendente, gli assegni di cu-

OLTRE CONFINE

Anche per le borse di studio non devono essere indicati nella Dsu il patrimonio e le entrate di familiari stranieri residenti all'estero

ra, i contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche o per l'acquisto di prodotti tecnologicamente avanzati o per il trasporto personale) sempre, però, che il contributo sia erogato a fronte di rendicontazione delle spese

sostenute. Parimenti non costituisce trattamento assistenziale, previdenziale e indennitario e non va quindi indicato nella Dsu il rimborso spese per le famiglie affidatarie di persone minorenni.

Si tratta di una risposta che, seppur limitatamente ai proventi connessi a una rendicontazione, si adegua alla censura mossa dal Tar del Lazio nei confronti dell'articolo 4, comma 2, lettera f) del Dpcm 159/2013 che ha normato il nuovo Isee. Il tribunale ha ritenuto illegittimo il decreto nella parte in cui include tra i redditi validi ai fini dell'indicatore i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari erogati alle persone disabili per far fronte alle maggiori spese derivanti dalla loro condizione.

Studenti e stranieri

Mano tesa dell'istituto previdenziale anche nei confronti di chi è sposato con un coniuge

avente cittadinanza straniera e domiciliato all'estero. Ebbene, il coniuge di nazionalità e residenza estera non andrà indicato nella Dsu in quanto non rientra tra i coniugi iscritti all'Aire, e i suoi redditi e il suo patrimonio risulteranno irrilevanti ai fini dell'Isee. Analogamente si dovrà comportare lo studente universitario con genitori stranieri non residenti.

A proposito di studenti universitari la faq MB2_5 precisa che le borse di studio devono essere indicate nella Dsu presentata per il diritto allo studio ma, nel calcolo dell'Isee l'ente erogatore dovrà escludere il reddito inserito a tale titolo. In attesa di indicazioni del Miur, l'Inps precisa poi che, per la compilazione della Dsu per le prestazioni universitarie, occorre attenersi alle indicazioni rinvenibili dall'articolo 8 del Dpcm 159/2013 e dalle istruzioni alla compilazione della dichiarazione, e ciò a prescindere

dalle diverse e contrarie indicazioni provenienti dalle varie università (faq MB2_3).

Voucher e genitori separati

Particolare attenzione andrà posta da coloro che hanno percepito compensi derivanti da prestazioni di lavoro accessorio. Si tratta di redditi esenti da Irpef ma che, precisa la faq FC_4, non rientrando tra i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari erogati dall'Inps, devono essere indicati nel modulo FC1 - quadro FC4 tra i redditi esenti da imposta.

Rispetto poi ai genitori separati o divorziati, l'istituto ha chiarito che i redditi del genitore non convivente non concorrono a determinare l'Isee del richiedente la prestazione agevolata per i minori. Ciò in quanto l'articolo 7 del Dpcm 159/2013 ha per destinatari solo i genitori non coniugati e non conviventi tra loro.